

Percorso Formativo E.S.G. ODCEC e Università degli Studi di Genova

- **Leadership responsabile**
- Dagli assetti organizzativi agli assetti statutari: il ruolo del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo nelle Benefit Corporation

Maurizio Astuni

studio Ricci & partners



3 Maggio 2022

Percorso Formativo E.S.G. ODCEC e Università degli Studi di Genova

- Indice

- Cosa è una società benefit
- Chi può diventare una società benefit
- Come diventare società benefit
- Cosa si intende per Beneficio Comune
- Il Responsabile dell'impatto e la relazione annuale
- La responsabilità degli organi sociali e il controllo pubblico
- Approfondimenti su relazione annuale
- Metriche disponibili
- Road map to Società Benefit

3 Maggio 2022



Cos'è una Società Benefit (denominazione in Italia) o Benefit Corporation (denominazione in USA e nel resto del mondo)?

Una Società Benefit è una forma giuridica d'impresa che consente ad una azienda for profit di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili degli azionisti.


A differenza di una società tradizionale, che ha come finalità esclusiva la distribuzione di dividendi ad azionisti e investitori, gli amministratori di una società benefit hanno l'obbligo di bilanciare gli interessi degli azionisti, l'interesse del pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (ad esempio dipendenti e altri stakeholder).



Un trend in rapida crescita

Il fenomeno delle società benefit (Sb), introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 208/2015, si sta sempre più imponendo nel panorama italiano, nel contesto di una crescente attenzione verso i valori della sostenibilità. Non a caso il numero delle Sb è aumentato, tra il 2018 e il 2021, da 420 a circa 2mila, con l'ingresso anche nel mercato borsistico Euronext Growth Milan di una dozzina di società e con la prossima Ipo di Plenitude, del gruppo Eni, che costituirà la prima Sb quotata nel mercato principale.

I presidi e gli obblighi stabiliti dalla legge istitutiva delle Sb, se da un lato sono una garanzia per gli impact investors contro i rischi di benefit washing dall'altro pongono a carico delle società e dei relativi organi precise responsabilità, individuando, tra l'altro, nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) il soggetto incaricato della vigilanza al fine di sanzionare le società che non perseguissero le **finalità di beneficio comune**



Quali tipi di società possono essere Società Benefit?

Secondo la specifica normativa sulle *società benefit* (l. 28.12.2015, n. 208, commi 376-384) tutti i tipi societari previsti dal codice civile possono utilizzare il modello della *società benefit*.

Dunque, possono modificare il proprio atto costitutivo/statuto, inserendo nell'oggetto sociale gli scopi di beneficio comune generale (operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli *stakeholder*) e specifico (il perseguimento una o più specifiche finalità di beneficio comune) previsti dalla legge, tutte le imprese che esercitano la loro attività sotto forma di società a scopo di lucro (art. 2247 c.c.).

Le Cooperative Sociali e le imprese sociali possono diventare Società Benefit?

Cooperative sociali e imprese sociali: non ci sono previsioni espresse a riguardo, ma da un esame della disciplina al momento si tende ad escludere la compatibilità del modello SB con le cooperative di solidarietà sociale disciplinate dalla legge 381 del 1991.



Le Startup Innovative e le PMI innovative possono diventare Società Benefit?

Startup/PMI innovative: non ci sono previsioni espresse a riguardo, ma interpretando i dispositivi normativi, una startup/PMI innovativa può adottare il modello della SB.

La disciplina sulle startup/PMI innovative richiede l'utilizzo della forma giuridica di una società di capitali, anche cooperativa, non quotata, ed il rispetto di tutti i requisiti indicati dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (e successive modifiche).

Il modello della SB rappresenta un modello organizzativo alternativo ma sempre riferibile alle società di capitali ,quindi una SB (ad esempio una S.p.A. SB o una S.r.l. SB), se ha i requisiti richiesti dalla legge che regola le startup/PMI innovative, può essere iscritta nel registro delle startup innovative.



Benefit Corporation / Società Benefit” e “B Corp®” sono la stessa cosa?

Le Benefit Corporation sono spesso indicate come “B Corp”, ma è importante fare una distinzione tra una “Società Benefit” e una “B Corp®”, che deve essere Certificata da B Lab.

Una “Benefit Corporation” esiste secondo il diritto di un certo paese più o meno come qualsiasi altra società.

Una “B Corp® Certificata” è una società che è stata certificata dalla organizzazione non profit **B Lab**, soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e misurati attraverso lo standard internazionale **B Impact Assessment**, già adottato da migliaia di aziende.

Una società non ha bisogno di essere certificata da B Lab per essere una Società Benefit.

In Italia le B Corp® certificate sono tenute entro alcuni (2-3) anni dalla certificazione a trasformarsi in Società Benefit per mantenere la certificazione stessa.



Come diventare una Società Benefit ?

Una Società Benefit è una società a tutti gli effetti e richiede il deposito di uno Statuto che sia redatto secondo le specifiche indicazioni di legge.

Ci sono dei requisiti specifici per lo Statuto di una Società Benefit?

La maggior parte delle informazioni sono quelle richieste per qualsiasi società (i nomi dei fondatori, nome della società, indirizzo ...).

Nello specifico, le Società Benefit devono :

- a) Prevedere nello statuto che deve operare anche per realizzare anche una o più finalità di beneficio comune specifico, ovvero le specifiche modalità con le quali la società si impegna a creare un benefico per la collettività.
- b) Individuare il “soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”.

E poi annualmente

- c) Pubblicare la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune



Scopo di beneficio Comune

Lo scopo di beneficio comune può consistere in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di “persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Il testo della legge non chiarisce se l’effetto positivo perseguito (o la riduzione degli effetti negativi) debba essere un obiettivo ancillare alle attività previste dall’oggetto sociale della società, oppure possa essere individuato anche in aree distanti dalle attività “core”.

La relazione all’originario disegno di legge evidenzia tuttavia che l’intento della proposta è “...***quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere generale....***”.

Il testo di legge lascia all’organo amministrativo la più ampia libertà nella definizione del punto di equilibrio tra i diversi interessi che animano l’attività sociale. Gli amministratori di una Società Benefit devono quindi agire, secondo ordinari principi generali, avendo particolare cura di tenere tuttavia “in considerazione l’impatto delle loro decisioni”.



a) Lista delle attività di interesse comune del dlgs 112/2017 (Impresa sociale)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;



- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- g) formazione universitaria e post-universitaria;*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;*
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;*



- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo*
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;*
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;*
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*



Scopo di beneficio Comune

“Tutto ciò che è decidibile è valutabile” con ciò si intende che un qualsivoglia processo decisionale, che miri intenzionalmente a produrre un effetto su un contesto e su soggetti, può essere sottoposto a valutazione. L'azione for benefit, che nasce da una precisa scelta statutaria di perseguimento di un beneficio comune e ad essa è strettamente connessa, va necessariamente pianificata e monitorata nel corso dell'esercizio, in modo da poter essere agevolmente rendicontata al termine di ciascuna annualità. In tale prospettiva, si situano gli impegni statuari che l'organizzazione assume trasformandosi nascendo come Società Benefit: decisioni consapevoli e condivise volte a produrre benefici per la società.

È necessario tuttavia declinare gli impegni statuari in **elementi effettivamente valutabili**. Si tratta dunque di realizzare un processo che traduca gli obiettivi strategici (impegni statuari) in obiettivi specifici e azioni correlate. Si desidera però specificare che non si tratta di utilizzare un meccanismo positivista che metta in stretta relazione “obiettivo” e “risultato”: spesso gli esiti più interessanti dalle nostre azioni derivano da aspetti non attesi, da sviluppi non previsti, nel bene e nel male.



Materialità e stakeholders engagement

Una delle principali sfide richieste oggi alle imprese è quella di potenziare la propria capacità di relazione positiva con il contesto di riferimento, articolando il processo di elaborazione della strategia competitiva e integrando anche il punto di vista dei principali interlocutori.

Per la corretta esplicitazione del Piano può essere opportuno condurre **un'analisi di materialità** che consenta di definire ciò che è effettivamente significativo, non solo per l'organizzazione, ma anche per i suoi stakeholder.

Il coinvolgimento degli stakeholder (**fondamentale la collaborazione con soggetti del Terzo Settore**) nel processo di esplicitazione degli obiettivi specifici e di misurazione dei risultati è di particolare interesse, in quanto consente di realizzare un modello di impresa relazionale, attenta alle esigenze del contesto tanto interno, quanto esterno. Questo modello appare implicito nella forma for benefit.

Secondo lo standard AA1000 sullo Stakeholder Engagement (AA1000 SES), una corretta procedura di identificazione degli stakeholder dovrebbe basarsi su due principi-cardine:

1.rappresentatività : garanzia che un ampio spettro di istanze e punti di vista diversi vengano rappresentati.

2. inclusività : promessa di includere tutti gli stakeholder rilevanti nel processo di coinvolgimento.

Per lo sviluppo operativo di questa fase, è necessario tarare gli strumenti a seconda degli interlocutori e della finalità della rilevazione attraverso, ad esempio, interviste in profondità, focus group o sondaggi. Da questo confronto, emergeranno i cosiddetti temi “materiali” (ovvero strategici per l'azienda e rilevanti per gli stakeholder) che possono costituire, di fatto, una cornice di riferimento per l'effettivo sviluppo del Piano.



Scopo di beneficio Comune

Si tratta di individuare un percorso che attraverso un approccio pragmatico multi- metodo e multi-stakeholder consenta in primis di chiarire cosa effettivamente si intenda misurare al fine di individuare le tecniche e gli attori da coinvolgere per tali misurazioni.

La pianificazione strategica e il Logical Framework Approach (LFA) possono aiutare in questo percorso di definizione e implementazione del Piano di Gestione del beneficio comune, che si può concentrare su quattro principali passaggi

a)trasformazione degli obiettivi generali, così come statutariamente descritti, in obiettivi specifici annuali o pluriennali, intesi come cambiamenti attesi rispetto alle attività svolte

b)costruzione dell'Action Plan che definisca le azioni che sostengono i singoli obiettivi specifici, anche mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate;

c)definizione dei KPI (Key Performance Indicators) per misurare gli sviluppi delle attività e poter descrivere gli effettivi cambiamenti prodotti nel breve/medio-lungo periodo sui contesti d'intervento diretto;

d)monitoraggio delle attività per individuare eventuali azioni correttive.



Il responsabile dell'impatto e la relazione annuale

In Italia è richiesto dalla legge che tutte le società benefit nominino un “responsabile dell'impatto” che è responsabile, assieme al management, di assicurare che la società persegua il proprio scopo dichiarato di Beneficio Comune.

Inoltre, le Società Benefit devono presentare una relazione di Impatto che utilizza uno standard di terze parti (*ad esempio* il B Impact Assessment di B Lab) per valutare le performance della società per quanto riguarda i suoi impatti e il Beneficio Comune prodotto.

La relazione deve presentare i contenuti indicati nella legge, deve essere completata annualmente e resa disponibile al pubblico.



Quali sono le responsabilità degli organi sociali ?

La fonte dell'ampliamento di funzioni e responsabilità per l'organo di amministrazione risiede, ancora prima che nella normativa primaria, in una consapevole e responsabile comprensione culturale e professionale delle prospettive e delle finalità di una Sb.


Nel contesto infatti degli obblighi dell'organo di controllo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, **ai sensi dell'articolo 2403 del Codice civile**, va inserito l'obbligo di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività svolta per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune individuate nello statuto.



In particolare, l'organo di controllo deve verificare che, ai sensi del comma 380 della legge istitutiva, la nomina del soggetto o dei soggetti a cui affidare funzioni e compiti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (*benefit officer*) sia stata fatta e risulti motivata e coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.


All'organo di controllo è altresì attribuita la **verifica della conformità della relazione annuale**, prevista dal comma 382 della legge 208/2015, anche rispetto allo standard delle **metriche di valutazione esterna** utilizzate per la misurazione dell'impatto generato.

L'attività di controllo sulla relazione di impatto è assimilabile alla vigilanza del collegio sindacale delle quotate sulla dichiarazione non finanziaria in ordine, ad esempio, alla pubblicazione, agli ambiti di applicazione e all'adeguatezza di tutte le procedure e le strutture che presiedono alla produzione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni oggetto della relazione



Per svolgere adeguatamente la propria attività di vigilanza anche su tutti questi aspetti peculiari delle Sb, l'organo di controllo dovrà dunque pianificare e porre in essere una serie di attività di vigilanza specifica, anche mediante periodici incontri con il benefit officer. Di tutto ciò, oltre che nei propri verbali, l'organo di controllo dovrà riferire nella relazione annuale all'assemblea dei soci, **ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.**

In assenza sia di puntuali previsioni normative sia di una giurisprudenza di merito, e considerando i profili di responsabilità proprie dell'organo di controllo, segnatamente quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 2407 del Codice civile, per il collegio sindacale, si rende necessaria e si auspica l'emanazione da parte del Cndcec di specifiche norme di comportamento, così da consentire sia una uniformità di azione, sia una sostanziale limitazione delle responsabilità per coloro che vi si attengano.



Inoltre l'Organo di controllo deve sapere che :

E' espressamente prevista la soggezione delle Società Benefit al controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); infatti, "la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati" (comma 384)



Approfondimenti su relazione annuale

Il contenuto della relazione annuale

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge e che comprende le aree di valutazione identificate .
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo



Metriche disponibili

Dalla Survey di Assobenefit del 2021 (40 SB che hanno risposto al questionario)

Le metodologie per la valutazione d'impatto più usate sono il **BIA (14 rispondenti)**, il **SABI (3 rispondenti)**, il GRI (2 rispondenti), il resto delle Società Benefit intervistate usa altri metodi meno conosciuti, ma c'è anche chi integra varie metodologie per cogliere al meglio l'impatto creato. Chi ha scelto il BIA <https://bimpactassessment.net/> lo usa principalmente perché l'azienda è anche B Corp, perché è il metodo più conosciuto e perché è considerato flessibile e completo. Allo stesso tempo, sono emerse alcune criticità sul BIA, tra le quali che il metodo non è adatto alle società italiane di piccole dimensioni, criticità che viene invece superata dal SABI. - [La](#)

[Buona Impresa](#)



C'è quindi un vantaggio nel diventare una B Corp® Certificata?

Per le Società Benefit ci sono indubbi vantaggi che derivano dall'ottenere lo status di B Corp Certificata. Le Società Benefit non sono tenute a certificarsi come B Corp ma la certificazione stabilisce che l'azienda soddisfa rigorosi standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Questo facilita il soddisfacimento degli obblighi di trasparenza e reportistica e segnala al mercato e al pubblico che l'azienda è socialmente responsabile e impegnata a servire il bene comune.

Le B Corp certificate formano un dinamico network a livello globale e locale, finalizzato a fare crescere i business che abbiano un impatto positivo e a promuovere la diffusione di paradigmi economici più evoluti e rigenerativi.



Una delle alternative al BIA

il SABl (sistema di Autovalutazione della Buona Impresa)

L'obiettivo dello strumento è guidare l'impresa che si riconosce nella visione di fondo della Buona Impresa nella valutazione delle proprie performance e del valore che, così facendo, genera per gli stakeholder. Si tratta di un questionario di autovalutazione, suddiviso in 5 aree di osservazione:

Prodotto, Lavoro, Valore Economico, Sostenibilità Sociale e Ambientale, Governance.

L'output è una rappresentazione del valore creato dall'impresa tenendo in equilibrio i pilastri fondamentali della sua attività, e della sua capacità di continuare a creare tale valore nel tempo.

SABl è una guida alla autovalutazione, che aiuterà le imprese a osservarsi nelle dimensioni chiave della creazione di valore sistemico; monitorare i risultati rispetto a criteri standard definiti dal modello; valutarsi e darsi obiettivi di miglioramento.

Può essere utilizzato anche come Framework di rendicontazione rispetto alla creazione di valore sociale, in particolare per le Società Benefit, utilizzando le Linee Guida per la rendicontazione e la tabella di riconciliazione con le metriche del GRI.



- E' infine pensato anche come strumento di coinvolgimento degli stakeholder: è possibile integrare nella valutazione il punto di vista di clienti, lavoratori, fornitori e soci, attraverso l'invio di survey le cui risposte confluiranno direttamente nell'assessment de-soggettivando e rendendo più completa la valutazione
- Approccio sistemico alla valutazione (l'esito non è un rating, né un discrimine buoni/cattivi, ma un insieme di elementi da osservare, ponderare e valutare nella relazione tra loro).
- Radici nella cultura d'impresa italiana (vs approccio anglosassone)
- Integrazione fra obiettivi sociali e gestionali
- Alto livello di personalizzazione
- Allineamento con metriche di reporting consolidate (GRI) e obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
- Ottica di lungo periodo (osserva il dato puntuale, ma anche il patrimonio materiale e immateriale acquisito e le prospettive di sostenibilità nel tempo)
- Accessibilità (anche alle piccole/start up)
- Coinvolgimento diretto degli stakeholder nella valutazione



Piano di lavoro

Il piano di lavoro (road to Società Benefit) comporta i seguenti passi :

- a) Definizione dei benefici Comuni da perseguire
- b) Mappare e coinvolgere gli stakeholders interessati a produrre impatto in coerenza con gli obiettivi della società
- c) Formulare un Action plan pluriennale con obiettivi condivisi e sostenibili
- d) Definire le modalità di rendicontazione e lo standard di riferimento (GRI, BIA ,SABI ..)
- e) Stabilire e formare il responsabile del Beneficio Comune
- f) Modificare lo statuto sociale



Percorso Formativo E.S.G. ODCEC e Università degli Studi di Genova

Grazie per l'attenzione !



Dott. Maurizio Astuni

Mastuni@riccicommercialisti.it

Partner studio Ricci & partners

Commissione Terzo Settore Dottori Commercialisti Genova

Commissione Bilancio Sociale e Bilancio Sostenibilità-criteri ESG

